



Nr. 10805/16 R.G.N.R.

Nr. 35389/16 R.G. GIP

TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ufficio 32

**DECRETO DI ARCHIVIAZIONE**

Il Giudice dott.ssa Antonella Minunni,

Letti gli atti del proc. pen. in epigrafe indicato nei confronti di:

**BARELLI Paolo** nato a Roma il 7.6.1954 per i reati di cui all'art. 316 bis e 483 cp

**RELLA Massimo** nato a Roma il 3.12.1960 per il reato di cui all'art. 483 cp,

esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero,  
visti gli atti

**OSSERVA**

la richiesta è meritevole di accoglimento, non essendo stati acquisiti elementi idonei a consentire al P.M. di sostenere l'accusa in giudizio nei confronti degli odierni indagati.

Il presente procedimento penale è volto ad accertare se la Federazione Italiana Nuoto, per il tramite del suo Presidente, abbia destinato il contributo statale concesso con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 marzo 2005 alle finalità ivi stabilite e inoltre se gli odierni indagati abbiano dichiarato il falso con la dichiarazione sostitutiva di notorietà datata il 16.11.2012, laddove hanno attestato il corretto utilizzo di detti fondi.

Sotto il primo profilo è bene evidenziare quanto segue:

il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 marzo 2005 autorizzava la concessione in favore di enti pubblici e privati di contributi statali diretti al finanziamento di interventi per la tutela dell'ambiente e i beni culturali e

la promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio. I decreti ministeriali attuativi hanno poi successivamente individuato gli enti beneficiari dei predetti contributi, nonché gli interventi finanziati e le quote di finanziamento distinte per annualità.

Sono stati quindi erogate le quote di contributo attribuiti a ciascun ente.

Tra gli enti beneficiari del predetto contributo vi era anche la Federazione Italiana Nuoto per la finalità "piscina olimpica Roma" (vedi doc. in atti).

Ciò posto dall'esame della documentazione in atti emerge quindi:

- che il contributo erogato dallo Stato direttamente alla FIN non era esclusivo, nel senso che non precludeva ulteriori contribuzioni che comunque ad altro titolo la Federazione avesse avuto titolo a percepire per le stesse finalità;
- l'unico vincolo di destinazione era rappresentato dal fatto che lo stesso fosse utilizzato unicamente per la "piscina olimpica Roma";
- non erano specificate le modalità di utilizzo del contributo;
- non era prevista alcuna rendicontazione né la previsione di un conto dedicato;
- non era prevista l'esibizione di documentazione giustificativa,
- era però prevista un'attestazione di assunzione di responsabilità per ogni annualità in ordine al rispetto del vincolo nonché analoga attestazione finale circa il corretto utilizzo del contributo.

Data la genericità della portata delle norme de quibus, quindi, alcun dubbio sussiste nel caso in esame circa il rispetto da parte di FIN del vincolo di destinazione del contributo statale alle finalità imposte.

FIN tra l'altro ha investito per la realizzazione degli interventi di manutenzione, per migliorie degli impianti, una somma di gran lunga superiore rispetto al contributo statale concesso che era di euro 2.100.000,00, pari ad un importo complessivo superiore ad euro 4.800.000,00.

Pertanto la circostanza che la FIN in epoca successiva al 16.11.2012 avrebbe emesso fatture nei confronti della CONI Servizi spa per un ammontare complessivo di euro 18.000,00 (pari allo 0,85 % dell'intero contributo) dopo che la stessa aveva già sostenuto spese di gran lunga superiori all'intero importo ricevuto (di cui 2.100.000 già imputati

contabilmente al contributo statale) non consente di ritenere integrato il reato contestato.

Rebus sic stantibus, difatti, per ritenere ipotizzabile il delitto di malversazione a carico del legale rappresentante, la FIN avrebbe dovuto:

- destinare il finanziamento ricevuto per finalità diverse;
- utilizzare una somma inferiore a quella erogata per la realizzazione degli impianti natatori olimpici,
- utilizzare interamente il denaro ricevuto dal MEF per lo scopo indicato dopo il 16.11.2012 (non anche quello di eseguire più interventi sulle piscine olimpiche dopo il 16.11.2012);

Circostanze che alla luce di quanto sopra evidenziato non si ritiene ricorrano nel caso in esame.

La correttezza delle procedure adottate dalla FIN *“sia con riferimento agli aspetti contabili che a quelli di formazione e di esposizione del bilancio”* viene evidenziata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 8.2.2014, composto per due terzi da membri nominati dal CONI.

Il Collegio evidenziava infatti:

- che il D.M. non prevedeva un limite temporale per l'utilizzo del contributo né una specifica rendicontazione documentale *“fermo restando il rispetto della destinazione delle risorse erogate alla finalizzazione”*
- che la finalizzazione del contributo stesso appare così ampia da ricomprendere *“non soltanto interventi di carattere innovativo o comunque di manutenzione straordinaria, ma anche interventi rientranti nell'attività istituzionale dell'ente, quali ad esempio le ordinarie spese di gestione piuttosto che l'organizzazione di un evento sportivo: gli unici limiti che appaiono definitivi dalla norma sono individuati nella localizzazione dell'intervento (Comune di Roma) e nell'oggetto sul quale effettuare l'intervento stesso (Piscina Olimpica);*

Inoltre con riferimento al profilo della doppia contribuzione pubblica per i medesimi lavori ricevuta dalla FIN (dallo Stato e dal CONI Servizi) è opportuno fare alcune precisazioni.



In data 9.aprile 2013 interveniva una convenzione tra la Coni Servizi spa e la Federazione Italiana Nuoto che prevede a carico della prima *“tutte le spese di manutenzione straordinaria degli impianti e di tutte le aree concesse, i lavori di ristrutturazione degli impianti compresi quelli per i necessari adeguamenti normativi”*, mentre a carico della FIN *“tutte le spese di manutenzione ordinaria, le spese di riscaldamento luce acqua telefono, compresa la volturazione di tutte le utenze”*

In tale ambito quindi non rileva da dove FIN abbia tratto le proprie provviste finanziarie al fine di un riconoscimento dal parte del CONI servizi dei costi sostenuti da FIN. D' altra parte la Fin documentava spese attribuibili al contributo statale nel periodo intercorso dal momento della riscossione della prima rata (2005) fino alla firma della transazione (2013) per un importo notevolmente superiore a quanto ricevuto dal M.E.F., si legge a tal proposito in particolare: *“il fatto che l'importo del contributo fosse di soli 2,1 milioni a fronte di spese effettivamente sostenute dalla FIN per oltre 4,8 milioni non può far limitare l'attenzione esclusivamente a quelle fatture che hanno trovato capienza nella voce contabile corrispondente al contributo per mero fatto temporale ed escludere le altre fatture, comunque riconducibili al medesimo contributo e contabilizzate a carico delle altre risorse federali proprie. D'altra parte le stesse fatture per lavori di manutenzione straordinaria sul Foro Italico avrebbero ben potuto essere contabilizzate direttamente a carico della CONI Servizi e ad credito della FIN senza transitare al conto economico né tantomeno al contributo statale”* (vedi verbale Collegio revisore dei Conti pag 6).

Infine per quanto riguarda il termine entro il quale il contributo doveva essere utilizzato questo Giudice ritiene sia da individuare nel 2012, data in cui il Ministero ha richiesto assicurazione dell'avvenuta spesa.

Alla luce delle considerazioni che precedono quindi non si ritengono integrati gli estremi del reato di cui all'art. 361 bis cp.

Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento all'altra ipotesi contestata agli odierni indagati.

Dall'esame della documentazione in atti emerge difatti che la Fin si è limitata semplicemente a copiare la dichiarazione contenuta nel modulo MEF riportandola su propria carta intestata (vedi documentazione in atti).




Quindi alcuna ipotesi di reato è quindi ravvisabile nella predetta condotta.  
Alla luce di quanto esposto quindi è prevedibile l'esito assolutorio del giudizio ex art 530.

**P. Q. M.**

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica in sede.

Si autorizza ex art. 116 c.p.p. il rilascio di copia, per gli usi consentiti, alle parti e ai difensori.

Roma, 22.12.2016

  
Il Giudice  
dott.ssa Antonella Minunni

Depositato in Cancelleria  
Roma, li 22 DIC. 2016

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Roberta Saltelli

